

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti che un impianto industriale o una macchina possono subire durante la fase di montaggio, con possibilità di includere anche i danni provocati a terzi.



#### Che cosa è assicurato?

✓ **DANNI ALLE COSE:** indennizza i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati salvo quanto espressamente escluso. L'obbligo consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** risarcimento di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per danneggiamenti a cose di terzi, in conseguenza di fatto verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi e verificatosi nel corso della durata della polizza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

#### GARANZIE OPZIONALI:

##### CONDIZIONI PARTICOLARI (a pagamento)

**DANNI ALLE COSE:** Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione; Impianti ed opere preesistenti; Costi di demolizione e sgombero; Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità; Manutenzione; Manutenzione estesa; Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata; Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



#### Che cosa non è assicurato?

- \* Non sono oggetto di copertura i danni causati da dolo dell'Assicurato.
- \* Non sono oggetto di copertura i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né i danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
- \* Non sono considerati “terzi”: il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



#### Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da condizioni particolari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **DANNI ALLE COSE/R.C.T.:** atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (per tutti, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi); verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni – totali o parziali – delle operazioni di montaggio.

! **DANNI ALLE COSE:** i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità delle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; i danni causati da colpa grave dell'Assicurato.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione; i danni da furto.



### Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale dove è ubicato il Rischio assicurato.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione ad UnipolSai, la quale si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l'intero periodo di copertura all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario oppure alla Direzione di UnipolSai. Il Premio è comprensivo delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza, cessa alle ore 24.00 del giorno stabilito in polizza. Qualora le operazioni di montaggio non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere ad UnipolSai, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di montaggio. Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo annuale.



### Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo (60) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, UnipolSai ha la facoltà di risolvere il contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata, ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. La disposizione non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione –per le garanzie prestate dalla polizza- nel contratto di appalto.